

Prima di iniziare l'attività e comunque entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione

SI IMPEGNA A PORSI IN REGOLA CON

- le norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, prevenzione incendi, sicurezza
- le norme igienico-sanitarie trasmettendo copia della relativa autorizzazione,
- le norme sulla sorvegliabilità dei locali (D.M. 17.12.1992 n. 564)

COMUNICA

che le attività che intende esercitare nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria saranno:

Allegati:

documentazione attestante il requisito professionale
certificato iscrizione alla Camera di Commercio
planimetria dei locali
fotocopie documenti di identità del legale rappresentante e dei soci.

Distinti saluti.

Firma

¹ Requisiti morali per l'esercizio dell'attività (art. 5 L.R. 30/2003)

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) sono stati dichiarati falliti;
- b) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
- c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- f) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Nelle ipotesi di cui ai commi b), c), d) ed f) il divieto di ottenere l'autorizzazione ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.